

DL CURA ITALIA Dalla sospensione impatto prescrizione

Fornari-Procopio a pag. **V**

IL DL CURA ITALIA E LA PRESCRIZIONE IN SEDE PENALE

Sospensione, rischio illegittimità

Il dl 17 marzo 2020, n. 18, noto come Cura Italia, ha decretato uno stop dell'attività giudiziaria non urgente sino al 15 aprile 2020. Una simile decisione porta con sé ineludibili corollari, primo fra tutti la regolazione della prescrizione in sede penale.

Cosa prevede l'assetto normativo emergenziale in materia di prescrizione?

Parallelamente alla sospensione dell'attività giudiziaria, l'esecutivo ha altresì disposto la sospensione del corso della prescrizione.

Occorre in proposito premettere che siffatta sospensione, prevista dall'art. 159 cp, è un istituto che fa eccezione alla regola secondo cui i reati si prescrivono con il trascorrere del tempo, per cui trova applicazione esclusivamente alle ipotesi contemplate dalla norma (è il caso, frequente nella prassi, dell'impedimento delle parti o dei difensori).

Ebbene, con il dl 8 marzo 2020, n. 11, insieme alla sospensione delle udienze dal 9 al 22 marzo veniva disposta la sospensione della prescrizione per il tempo in cui il procedimento è rinviato e, in ogni caso, non oltre il 31 maggio 2020.

L'espresso riferimento al rinvio del procedimento, in assenza di ulteriori chiarificazioni, ha dato adito ad interpretazioni che, nell'adere pedissequamente al dato testuale, si sono rivelate antitetiche rispetto alla ratio della norma. Si è infatti ritenuto che la sospensione fosse da riferirsi ai soli procedimenti in cui fosse stato disposto un rinvio di udienza, con esclusione di tutti i restanti procedimenti pendenti all'entrata in vigore del decreto.

Con l'aggravarsi della situazione sanitaria, l'esecutivo è dovuto intervenire con un'ulteriore stretta, anche sul piano processuale: il dl Cura Italia ha infatti prorogato lo stop dell'attività giudiziaria non urgente al 15 aprile 2020, con correlata sospensione di tutti i termini procedurali dal 9 marzo al 15 aprile 2020.

Parallelamente, si è previsto che la prescrizione rimanga sospesa per il tempo in cui il procedimento è rinviato e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020.

A ben vedere, il decreto più recente copre l'in-

tero periodo di riferimento, così scongiurando il rischio di un problematico coordinamento tra le previsioni succedutesi.

Inoltre, la più chiara formulazione del testo normativo fugge i precedenti dubbi interpretativi, consentendo di affermare che la sospensione riguarda non solo i processi nei quali debba essere disposto un rinvio d'udienza, bensì tutti i procedimenti pendenti.

Così ricostruita la disciplina emergenziale in materia di prescrizione, residuano alcuni profili sui quali pare opportuna una riflessione.

In primis, tenuto conto che le nuove norme «affiancano» l'art. 159 cp, previsione di natura tassativa, non può escludersi l'insorgenza, in futuro, di questioni circa la legittimità di tale sospensione.

Parimenti, non può escludersi che, nelle udienze tenutesi a contagio già in atto ma prima dell'entrata in vigore della disciplina emergenziale, siano stati assunti provvedimenti di sospensione sulla scorta di una valutazione di necessità ovvero opportunità operata dal giudice fuori dal perimetro dell'art. 159 cp.

Tali iniziative, pur comprensibili nella eccezionalità del tempo che stiamo vivendo, potrebbero in astratto essere suscettibili di censura, ponendosi al di là dei casi tassativamente previsti dalla legge. D'altro canto, il rispetto rigoroso delle regole processuali deve essere sempre mantenuto saldo, perché consente anche dinnanzi ad una improvvisa situazione di «stato di necessità» di salvaguardare il principio di equilibrio e separazione dei poteri, irrinunciabile baluardo dello stato di diritto e della democrazia.

**Giuseppe Fornari
e Francesca Procopio**

— © Riproduzione riservata —

